



AVVISO DI ERRATA CORRIGE

relativo alle Condizioni Definitive delle Obbligazioni denominate

“BNL Rendimento Reale Inflazione Italiana con Cap e Floor 2013/2018”

(ISIN: IT0004899370)

(le “Obbligazioni”)

ai sensi del programma di offerta prestiti obbligazionari con possibilità di rimborso anticipato denominato “BNL Obbligazioni Zero Coupon, BNL Obbligazioni Tasso Fisso, BNL Obbligazioni Tasso Fisso Crescente, BNL Obbligazioni Tasso Fisso Decrescente, BNL Obbligazioni Tasso Variabile con possibilità di cap e/o floor, BNL Obbligazioni Tasso Misto con possibilità di cap e/o floor, BNL Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell’Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di cap e/o floor” depositato presso la Consob in data 02/05/2012, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 12027101 del 04/04/2012 (il “Prospetto di Base”)

Si comunica che la previsione relativa a **“Eventi di turbativa del mercato”** riportata nelle Condizioni Definitive delle Obbligazioni:

“Qualora alla Data di Rilevazione il Parametro di Riferimento delle Obbligazioni non fosse reperibile sul circuito Reuters - pagina EURIBOR01, verrà utilizzato in luogo di tale parametro il tasso lettera per depositi interbancari in Euro dichiarati operativi da quattro primari istituti di credito dell’Eurozona alle ore 11.00 (ora di Bruxelles) e determinati 2 giorni lavorativi antecedenti la Data di Rilevazione, a cui l’Agente di Calcolo avrà richiesto la quotazione. Nel caso siano così reperite almeno due quotazioni, verrà utilizzata la media aritmetica di tali quotazioni. Qualora siano fornite meno di 2 quotazioni, verrà utilizzata la media aritmetica delle quotazioni fornite dai principali istituti creditizi dell’Eurozona, tra quelli scelti discrezionalmente dall’Agente di Calcolo”

deve intendersi, in ragione di un errore materiale, sostituita dalla seguente:

“Ritardi nella pubblicazione dell’Indice di Riferimento

(a) Qualora il valore dell’Indice relativo ad un Mese di Riferimento, rilevante ai fini del calcolo di un pagamento (un “Valore Rilevante”), non sia pubblicato o annunciato entro il quinto Giorno Lavorativo precedente la Data di Pagamento, l’Emittente in qualità di Agente per il Calcolo determinerà un valore sostitutivo dell’Indice (in luogo del suddetto Valore Rilevante) (il “Valore Sostitutivo dell’Indice”) utilizzando la seguente formula:



Valore Sostitutivo dell'Indice = Valore Base x (Ultimo Valore Rilevato / Valore di Riferimento)

dove:

“Valore Base” indica il valore dell'Indice (esclusa ogni valutazione “sporadica”) pubblicato o oggetto di annuncio da parte dello Sponsor con riferimento al mese che cade 12 (dodici) mesi di calendario prima del mese in relazione al quale viene determinato il Valore Sostitutivo dell'Indice;

“Ultimo Valore Rilevato” indica l'ultimo valore dell'Indice (esclusa ogni valutazione “sporadica”) pubblicato o oggetto di annuncio da parte dello Sponsor prima del mese in relazione al quale viene calcolato il Valore Sostitutivo dell'Indice;

“Valore di Riferimento” indica il valore dell'Indice (esclusa ogni valutazione “sporadica”) pubblicato o oggetto di annuncio da parte dello Sponsor con riferimento al mese che cade 12 (dodici) mesi di calendario prima del mese di cui alla precedente definizione di “Ultimo Valore Rilevato”.

(b) Qualora il Valore Rilevante venga pubblicato o annunciato in un qualsiasi momento successivo al quinto Giorno Lavorativo precedente la Data di Pagamento, tale Valore Rilevante non verrà utilizzato ai fini di alcun calcolo. Il Valore Sostitutivo dell'Indice determinato ai sensi del presente Articolo - “Ritardi nella pubblicazione dell'Indice” dovrà intendersi come il valore definitivo per quel Mese di Riferimento.

Cessazione della pubblicazione

Qualora il valore dell'Indice non venga pubblicato o annunciato per due mesi consecutivi o lo Sponsor comunichi che non provvederà più alla pubblicazione o all'annuncio dell'Indice, l'Agente per il Calcolo determinerà un indice successivo (in luogo di qualsiasi Indice applicabile in precedenza) (l'“Indice Successivo”) sulla base di quanto segue:

(a) qualora sia stata data notizia o sia stato oggetto di annuncio da parte dello Sponsor che l'Indice è stato sostituito da un nuovo Indice sostitutivo dallo stesso indicato, e l'Agente per il Calcolo abbia verificato che tale indice sostitutivo sia stato calcolato attraverso formula o metodo di calcolo uguali o sostanzialmente simili a quelli usati per il calcolo dell'Indice applicabile in precedenza, tale indice sostitutivo rappresenterà l'Indice a partire dalla data in cui lo stesso divenga applicabile; o

(b) qualora un Indice Successivo non sia stato determinato ai sensi del punto (a) che precede, l'Agente per il Calcolo chiederà a cinque primari istituti di credito indipendenti, leader del settore, di attestare quale dovrebbe essere l'indice sostitutivo dell'Indice. Nel caso in cui si ricevano dalle quattro alle cinque risposte, tre o più delle quali indichino il medesimo indice, tale indice dovrà essere inteso come l'“Indice Successivo”. Nel caso in cui si ricevano tre risposte, due o più delle quali indichino il medesimo indice, tale indice dovrà essere inteso come l'“Indice Successivo”. Nel caso in cui si ricevano meno di tre risposte, l'Agente per il Calcolo procederà ai sensi del punto (c) che segue; o



(c) qualora alcun Indice Successivo sia stato determinato ai sensi dei precedenti punti (a) o (b) che precedono entro il quinto Giorno Lavorativo precedente alla Data Rilevante di Pagamento, l'Agente per il Calcolo determinerà, a propria insindacabile discrezione, un appropriato indice alternativo per tale Data Rilevante di Pagamento, e tale indice dovrà intendersi come l'Indice Successivo.

Ribasamento dell'Indice

Qualora l'Agente per il Calcolo accerti, a propria insindacabile discrezione, che l'Indice sia stato o sarà in qualsiasi momento oggetto di un ribasamento da parte dello Sponsor, tale Indice ("Indice Ribasato") sarà utilizzato, a partire dalla data nella quale sia verificato tale ribasamento, ai fini della determinazione del valore dell'Indice; è fatta salva la facoltà per l'Agente per il Calcolo di apportare gli opportuni correttivi o aggiustamenti ritenuti opportuni e/o necessari al fine di far sì che i valori dell'Indice Ribasato riflettano lo stesso tasso di inflazione contenuto nell'Indice prima del ribasamento. Tale ribasamento non inficerà in alcun modo i pagamenti già effettuati.

Modifiche rilevanti prima della Data di Pagamento

Qualora, entro il quinto Giorno Lavorativo precedente la Data di Pagamento, lo Sponsor annunci che effettuerà una modifica sostanziale all'Indice, l'Agente per il Calcolo apporrà gli aggiustamenti ritenuti necessari affinché l'indice così modificato continui ad operare come l'Indice.

Errore manifesto nella pubblicazione

Qualora, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione, l'Agente per il Calcolo stabilisca che lo Sponsor ha modificato il valore dell'Indice al solo fine di correggere un errore manifesto contenuto nella pubblicazione originale, l'Agente per il Calcolo comunicherà alle parti (i) tale correzione, (ii) l'ammontare dovuto in conseguenza della correzione e (iii) potrà in essere ogni ulteriore atto ritenuto opportuno e/o necessario al fine di rendere efficace tale correzione.

Si invita l'investitore a leggere il presente Avviso congiuntamente al Prospetto di Base, al primo Supplemento al Prospetto di Base, depositato presso la Consob in data 28/05/2012, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 12043720 del 23/05/2012, al Secondo Supplemento al Prospetto di Base depositato presso la Consob in data 03/08/2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 12064080 del 01/08/2012, al Terzo Supplemento al Prospetto di Base



BNL
GRUPPO BNP PARIBAS

depositato presso la Consob in data 18/01/2013 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 13004301 del 16/01/2013 e alle pertinenti Condizioni Definitive.

Roma, 27 marzo 2013